

# COMUNE DI LONGI

PROVINCIA DI MESSINA

ORGANO DI REVISIONE

VERBALE N. 67 del 05/10/2023

**OGGETTO: Costituzione Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2023**

L'organo di revisione economico - finanziaria, esaminata la determinazione n.453 del 08/09/2023 registro generale.

- **Viste**
- La deliberazione Giunta Comunale n. 66 del 30/05/2023 relativa alla approvazione del Piano della Performance;
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 13/12/2022 relativa alla rideterminazione budget da destinare alle indennità di posizione da attribuire ai titolari di P.O.
- Il vigente regolamento di Contabilità;
- Il T.U sull'ordinamento del Enti Locali approvato con il D.Lgs 267/200
- Il CCNL siglato il 21/05/2018;
- Il CCNL siglato il 16/11/2022;

## **Premesso**

Il D.Lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo risorse decentrate che rappresenta il presupposto per l'erogazione dal salario accessorio ai dipendenti;

la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, le risorse destinate al fondo sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti , tenendo conto delle disponibilità economiche finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

che l'art. 7 contratto CCNL del 16 11 2022 disciplina i soggetti e le materie oggetto di contrattazione;

## **Richiamato**

L' art.33 comma 2 del D.L.34/2019 convertito con modifiche dalla Legge 58/2019 e modificato dal D.L 09/02/2020 n.162 art.17, la cui previsione contenuta nell'ultima parte di tale comma prevede che il limite al trattamento accessorio di cui all'ar.23 comma 2 del D. Lgs 25 maggio 2017 n.75 è adeguato in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli

incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018;

#### **Considerato**

Che il D.L. 6 marzo 2014 n.16 convertito con modificazioni dalla Legge 68/2014, l'art.4 comma 1, modificato dal D.Lgs n.75 art.22 ha previsto che le Regioni e gli Enti Locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dipendente, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli.

#### **Vista**

La Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) art,1 comma 456 modificato dall'*art 9 comma 2 bis del D.L.78/2010 recita che "A decorrere dall'1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed e', comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dall'1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo":*

#### **Vista**

La legge 208/2015 art.1 comma 236 che propone che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed e', comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;

#### **Visto**

L'art.23 comma 2 del D.Lgs 75/2017 secondo periodo prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilita' interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

Firmato digitalmente da:  
Salvatore Battaglia  
Data: 05/10/2023 09:37:32

**Ritenuto**

pertanto di procedere alla costituzione del Fondo per l'anno 2023 in adeguamento all'art.67 del CCNL del 21/05/2018, e all'art.79 del CCNL del 16/11/2022;

**Verificato**

che il fondo complessivo costituito a seguito delle decurtazioni di cui all'art.23 del D.Lgs 75/2017 è pari a € 34.022,74;

che è stato incrementato da risorse con carattere di certezza e stabilità di cui agli artt.67 comma 2 lettera a) e b) del CCNL 21/05/2018, e art 79 c.1 lett.b del CCNL del 16/11/2022, per un importo complessivo di € 5.493.22 ;

che è stato incrementato da risorse variabili non sottoposte al limite di cui all'art.79 c.1 lett.b del CCNL del 16/11/2022 (incremento di € 84,50 per dipendente in servizio alla data del 31/12/2018 con decorrenza 01/01/2021) per un importo pari ad € 4.901.00;

che il fondo complessivamente costituito per l'anno 2023 ammonta ad € 44.416,96;

che sono state sottratte dalle risorse contrattabili i compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi per la progressione economica ecc) che erano già stati erogati in corso d'anno per un importo di € 617,53;

che il fondo per il lavoro straordinario è pari a € 5.071,75;

che è stata impegnata la somma di € 43.799,43 nei capitoli di competenza

che sono stati rispettati i vincoli ed i limiti di cui all'art.23 comma 2 del D.Lgs 75/2017;

**Visto**

L'attestazione della copertura finanziaria;

il parere di regolarità contabile;

Tutto ciò premesso il revisore;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

sulla costituzione del Fondo per le Risorse Decentrate per l'anno 2023 sulla base della determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa, con riserva di valutare il corretto utilizzo dello stesso al termine della trattativa con le organizzazioni sindacali.

Longi 05 Ottobre 2023

Il Revisore dei Conti  
Rag. Salvatore Battaglia  
*Firmato digitalmente*

Firmato digitalmente da:  
Salvatore Battaglia  
Data: 05/10/2023 09:37:37





**COMUNE DI LONGI**  
Via Roma 2  
98070 LONGI (ME)  
0941485040 – 0941485089  
protocollo@comunelongi.it  
protocollo@pec.comunelongi.it  
<http://www.comunelongi.me.it/>

## DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE



Comune di Longi C\_E674 - - 1 - 2023-10-05 - 0007809

### **LONGI**

Codice Amministrazione: **Comune di Longi C\_E674**

Numero di Protocollo: **0007809**

Data del Protocollo: **giovedì 5 ottobre 2023**

Classificazione: **Non specificata.**

Fascicolo:

**Oggetto: POSTA CERTIFICATA: PARERE REVISORE - COSTITUZIONE FONDO  
RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2023**

Note:

**MITTENTE:**

**REVISORE BATTAGLIA SALVATORE**

